

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2003

relativa all'aiuto di Stato al quale il Portogallo intende dare esecuzione in favore di Vila Galé — Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA

[notificata con il numero C(2003) 3376]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/168/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera n. 0521 del 21 febbraio 2002 della Rappresentanza permanente, registrata alla Commissione il 27 febbraio 2002, il Portogallo ha notificato alla Commissione l'aiuto al quale intendeva dare esecuzione in favore di Vila Galé — Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA. Le autorità portoghesi hanno trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni con lettera n. 1167 del 22 aprile 2002 della Rappresentanza permanente, registrata alla Commissione il 25 aprile 2002.
- (2) Con lettera n. SG(2002) D/230500 del 4 luglio 2002, la Commissione ha informato la Repubblica portoghese della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo all'aiuto in oggetto.
- (3) Con lettere della Rappresentanza permanente n. 2183 del 24 luglio 2002, n. 2278 del 6 agosto 2002 e n. 2163 del 7 luglio 2003 (registrate rispettivamente il 29 luglio 2002, il 12 agosto 2002 e il 10 luglio 2003), le autorità portoghesi hanno fatto pervenire le proprie osservazioni nell'ambito del procedimento di cui sopra.

- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 22 ottobre 2002 ⁽²⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito all'aiuto in oggetto entro un mese dalla data di pubblicazione.
- (5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AUTO

L'investimento e il suo obiettivo

- (6) La misura notificata consiste nella concessione di un aiuto a Vila Galé — Cintra Internacional — Investimentos Turísticos, SA (in appresso «Vila Galé Cintra»). I fondi saranno utilizzati per finanziare parte dei costi sostenuti per acquistare e rinnovare un immobile non terminato, situato nello Stato di Ceará (Brasile). L'immobile è stato acquistato il 29 settembre 2000 ed è stato trasformato in un hotel a cinque stelle, inaugurato nell'ottobre 2001, attualmente pienamente operativo.
- (7) La misura in questione consiste nell'applicazione individuale di due regimi di aiuti. Il primo, registrato con il numero N 667/1999 ⁽³⁾, e in vigore per il periodo 2000-2006, mira a promuovere strategie imprenditoriali moderne e competitive. L'applicazione individuale notificata rientra in una delle categorie specifiche di investimento previste dal regime, vale a dire gli investimenti relativi all'internazionalizzazione degli operatori economici. Il secondo regime, che porta il numero N 96/1999 ⁽⁴⁾ mira a sostenere progetti di internazionaliz-

⁽²⁾ Cfr. nota 1.⁽³⁾ Approvata dalla Commissione il 26 luglio 2000 (GU C 266 del 16.9.2000, pag. 7).⁽⁴⁾ Approvato dalla Commissione l'8 settembre 1999 (GU C 375 del 24.12.1999, pag. 5).⁽¹⁾ GU C 253 del 22.10.2002, pag. 5.

zazione delle imprese portoghesi tramite il regime di sgravi fiscali.

Il beneficiario dell'aiuto

- (8) L'impresa beneficiaria dell'aiuto non possiede il requisito d'indipendenza necessario per essere considerata una PMI ⁽⁵⁾. Vila Galé Cintra è di proprietà per più del 25 % di due imprese che non rientrano nella definizione di PMI.
- (9) Queste due imprese sono tuttavia imprese relativamente modeste. Il loro bilancio annuo complessivo (valori del 1999) è rispettivamente di 36 milioni di EUR e di 51 milioni di EUR. Il loro fatturato annuo ammonta rispettivamente a 6 milioni di EUR e a 31 milioni di EUR. In Portogallo, le quote di mercato dei tre azionisti di Vila Galé Brazil nei rispettivi settori di attività sono pari rispettivamente al 3,9 % per Cintra (costruzioni), al 3,0 % per Vila Galé (turismo) e al 3,6 % per FCR (capitali di rischio nel settore del turismo).

La misura di aiuto

- (10) Gli strumenti di aiuto che si intende utilizzare per il progetto di cui trattasi sono rappresentati da una sovvenzione a fondo perduto [che le autorità portoghesi intendono concedere a norma del regolamento de minimis ⁽⁶⁾], da un prestito agevolato nell'ambito del regime N 667/1999 (cofinanziato da fondi comunitari del FESR) e da un credito d'imposta nell'ambito del regime N 96/1999.
- (11) I dati riguardanti la misura sono i seguenti:
- Investimenti ammissibili: 13 869 076 EUR.
 - Costi ammissibili: acquisto dell'immobile (3 691 104 EUR), lavori relativi alle infrastrutture esterne (448 918 EUR), lavori di ingegneria civile (5 726 200 EUR), allestimento (3 653 695 EUR), studi e progetti (349 158 EUR).
 - Prestito agevolato: l'importo nominale del prestito è pari a 3 467 269 EUR. Tale importo corrisponde ad un aiuto, in termini di equivalente sovvenzione net-

to, pari a 538 218 EUR e ad un'intensità netta dell'aiuto pari al 3,88 % ⁽⁷⁾.

- Credito d'imposta: il credito d'imposta comporta un aiuto stimato pari a 373 166 EUR ⁽⁸⁾, in termini di equivalente sovvenzione netto, corrispondente ad un'intensità netta dell'aiuto pari al 2,69 %.
- Importo complessivo dell'aiuto: l'importo complessivo dell'aiuto sotto forma di prestito agevolato e di credito d'imposta ammonta a 911 384 EUR, in termini di equivalente sovvenzione netto.
- Intensità netta complessiva dell'aiuto: 6,57 %.

III. IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

Ragioni per l'avvio del procedimento

- (12) Due sono le ragioni che hanno indotto la Commissione ad avviare un procedimento in relazione al caso in esame. All'epoca in cui è stata presa la decisione, la Commissione ha ritenuto che le autorità portoghesi non fossero state in grado di dimostrare che l'aiuto di Stato sarebbe stato necessario per ridurre o compensare i rischi politici o economici in Brasile. D'altro canto, la Commissione nutrivà dubbi sulla necessità dell'aiuto ai fini dell'investimento previsto. Restava pertanto da stabilire se l'aiuto avrebbe agevolato lo sviluppo di talune attività economiche e se avrebbe pertanto potuto beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Osservazioni delle autorità portoghesi

- (13) Le autorità portoghesi hanno trasmesso le loro osservazioni con le lettere del 24 luglio 2002 e del 6 agosto 2002. Sostanzialmente, esse hanno contestato i due argomenti avanzati dalla Commissione per motivare l'avvio del procedimento, vale a dire i suoi dubbi, da un lato, sull'esistenza sul mercato brasiliano di rischi e incertezze significativi, tali da giustificare la concessione di un aiuto di Stato, dall'altro, sul fatto che il criterio della necessità fosse soddisfatto.
- (14) Per quanto riguarda l'esistenza di rischi e incertezze significativi sul mercato brasiliano, le autorità portoghesi hanno informato la Commissione che l'impresa del Grupo Cintra (uno degli azionisti di Vila Galé Cintra)

⁽⁵⁾ L'articolo 1, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996) dispone che: «[s]ono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso (...)».

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2001).

⁽⁷⁾ Ai fini del calcolo sono stati utilizzati i dati seguenti:

- Durata del prestito: 6 anni
- Periodo di grazia: 2 anni
- Interessi pagati sul prestito: 0 %
- Tasso d'interesse di riferimento per il Portogallo applicabile all'epoca dell'investimento: 6,33 %
- Aliquota dell'imposta sulle società attualmente in vigore in Portogallo: 35,2 %.

⁽⁸⁾ Elemento netto dell'aiuto del credito d'imposta secondo le stime delle autorità portoghesi.

che partecipa al progetto di investimento in esame non ha alcuna relazione con il Grupo Cintra operante nel settore della birra in Brasile, al quale si faceva riferimento nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale. Il progetto di investimento rappresenta la prima esperienza di internazionalizzazione delle imprese partecipanti. Inoltre, il fatto che il Portogallo sia uno dei principali investitori esteri del Brasile non impedisce, di per sé, che l'investimento sia esposto all'elevato rischio di mercato e alle incertezze che caratterizzano effettivamente il mercato brasiliano. Ciò è dovuto, da un lato, all'elevata volatilità del tasso di cambio del real, e dall'altro, all'instabilità dei mercati brasiliani dei capitali, determinata dalla recente crisi economica e finanziaria in Argentina. L'aiuto di Stato previsto è destinato pertanto a compensare tali rischi e incertezze attraverso la ripartizione del rischio, l'effetto leva e la riduzione degli oneri finanziari relativi al progetto di investimento. Le autorità portoghesi hanno quindi concluso che gli investimenti in Brasile sono effettuati da imprenditori disposti a sostenere i rischi supplementari insiti negli investimenti, nonostante le condizioni di mercato esistenti.

- (15) Per quanto riguarda il criterio della necessità, le autorità portoghesi hanno sostenuto che il fatto che il beneficiario avesse già completato il suo investimento e inaugurato l'hotel prima che fosse adottata la decisione di concedere l'aiuto non esclude l'effetto incentivante dell'aiuto. La domanda di finanziamenti pubblici era stata presentata nel luglio 2000, prima che venissero sostenuti i costi di investimento. Inoltre, il fatto che l'investimento sia stato effettuato anche senza finanziamenti statali dimostra l'interesse del beneficiario ad intraprendere la sua prima esperienza di internazionalizzazione nonostante i rischi supplementari e indipendentemente dalle sue aspettative in merito ai finanziamenti pubblici richiesti. Secondo le autorità portoghesi, il beneficiario non dovrebbe essere penalizzato dal fatto che la valutazione della domanda ha richiesto un periodo più lungo del periodo di attuazione dell'investimento.

Osservazioni degli interessati

- (16) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

IV. VALUTAZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

Esistenza di un aiuto di Stato

- (17) Nell'ambito della misura notificata, una determinata impresa portoghese dovrebbe ricevere fondi per effettuare investimenti nel settore del turismo in Brasile, nell'ambito della sua strategia di internazionalizzazione. L'aiuto rafforzerebbe la posizione finanziaria e strategica

globale dell'impresa beneficiaria. È evidente che il rafforzamento di un'impresa europea che opera all'interno del SEE può incidere sulle condizioni degli scambi intracomunitari. È questo il parere espresso dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sua sentenza nella causa 142/87 — Tubemeuse ⁽⁹⁾. Non si può escludere che l'aiuto possa conferire all'impresa beneficiaria un vantaggio sui suoi concorrenti operanti nell'Unione europea che hanno già investito o che sarebbero interessati ad investire in Brasile senza beneficiare di aiuti per gli investimenti esteri diretti. La misura è finanziata mediante risorse statali. La Commissione ritiene pertanto che la misura falserebbe o minaccerebbe di falsare la concorrenza e che essa equivarrebbe ad un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Possibilità di esenzione

- (18) Innanzitutto, poiché la misura di aiuto proposta comporta l'utilizzo di fondi comunitari del FESR, che saranno utilizzati per cofinanziare un investimento realizzato al di fuori dell'Unione europea, la Commissione ha valutato l'aiuto in questione alla luce del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali ⁽¹⁰⁾.
- (19) In secondo luogo, considerato che non esistono linee direttrici o orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per il settore del turismo, la Commissione ha basato la sua valutazione dell'aiuto direttamente sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, il quale prevede una deroga per gli aiuti che agevolino lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (20) La Commissione deve pertanto stabilire se l'aiuto contribuisca allo sviluppo del turismo e/o di altre attività economiche nell'Unione europea senza incidere sulle condizioni degli scambi tra Stati membri. Essa deve altresì stabilire se l'aiuto abbia l'effetto di incentivare l'impresa beneficiaria ad effettuare l'investimento.

Possibilità di destinare fondi comunitari del FESR al finanziamento di un investimento realizzato al di fuori dell'Unione europea

- (21) L'articolo 160 del trattato CE dispone che «[i]l Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire

⁽⁹⁾ Sentenza del 21 marzo 1990 nella causa 142/87, punto 35, Racc. 1990, pag. I-959.

⁽¹⁰⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità». Inoltre, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 definisce i requisiti geografici di ammissione agli obiettivi prioritari, che riguardano esclusivamente le regioni della Comunità.

- (22) Il summenzionato regolamento (CE) n. 1685/2000 definisce i criteri di ammissibilità delle spese ai fondi comunitari del FESR in funzione della localizzazione dell'operazione⁽¹¹⁾. Nel caso di operazioni situate al di fuori della regione cui si riferisce l'intervento, l'ammissione dell'operazione al cofinanziamento: «(...) è subordinata alla autorizzazione preliminare della Commissione su base individuale in seguito a una richiesta presentata dallo Stato membro, tenendo conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione, del livello prevedibile di beneficio per la regione e dell'importo della spesa in proporzione alla spesa totale nel quadro della misura e dell'intervento»⁽¹²⁾.
- (23) Poiché l'investimento è localizzato in una regione geografica alquanto lontana dalla regione beneficiaria, la Commissione considera che la condizione di cui sopra non sia soddisfatta.
- (24) La Commissione ritiene pertanto che l'investimento notificato non sia ammissibile al sostegno finanziario comunitario mediante fondi del FESR. La parte restante della presente decisione parte quindi dal presupposto che l'importo complessivo dell'aiuto menzionato al precedente punto 11, lettera e), venga interamente finanziato mediante fondi nazionali.

Effetto dell'aiuto sulle condizioni degli scambi tra Stati membri

- (25) L'entità dell'aiuto è relativamente modesta. Esso corrisponde ad un equivalente sovvenzione netto di 911 384 EUR, corrispondente ad un'intensità netta dell'aiuto pari al 6,57 % dell'investimento ammissibile. Un importo dell'aiuto modesto che copra una parte ridotta dell'investimento ammissibile non è tale da incidere in modo significativo sugli scambi commerciali tra gli Stati membri.
- (26) L'impresa beneficiaria è un operatore di piccole dimensioni sul mercato in oggetto. I suoi azionisti superano di poco le soglie per essere considerati PMI. Le quote di mercato da essi detenute in Portogallo sui rispettivi mercati sono inferiori al 4 %; le corrispondenti quote di mercato a livello dell'UE sono pertanto trascurabili. Un aiuto individuale ad un'impresa che detenga una quota di mercato limitata genera meno esternalità negative di un aiuto ad un'impresa con un'elevata quota di mercato. Data la quota di mercato limitata detenuta dall'impresa beneficiaria, l'importo modesto dell'aiuto non è tale da incidere sulla posizione dei suoi concorrenti.

- (27) Il mercato turistico e alberghiero rappresenta circa il 3,5 % del PIL brasiliano e in Brasile si contano circa 10 000 hotel, il 5-7 % dei quali, secondo le stime, di proprietà di imprese internazionali⁽¹³⁾. Attualmente i principali investitori europei in Brasile sono il gruppo francese Accor (108 hotel) e il gruppo spagnolo Sol Melia (23 hotel)⁽¹⁴⁾. Pertanto, dato che il progetto notificato costituisce il primo investimento di Vila Galé in Brasile, la quota dell'impresa sul mercato brasiliano a seguito dell'investimento è irrilevante rispetto alle quote detenute dalle altre imprese europee summenzionate. Si può dunque ragionevolmente ritenere che la costruzione di un ulteriore hotel a cinque stelle in Brasile non comporti un aumento significativo dell'offerta locale, né incida sensibilmente sulla posizione relativa delle imprese europee già presenti sul mercato o sulla loro capacità di attirare turisti.

- (28) La quota del segmento «di lusso» sul mercato alberghiero brasiliano è piuttosto elevata. Secondo ABIH Nacional — Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Associazione brasiliana dell'industria alberghiera), circa il 53 % di tutti i posti letto negli hotel registrati dal 1964 riguarda hotel a quattro o cinque stelle. Questo mercato è caratterizzato da un numero piuttosto elevato di operatori (perlopiù extraeuropei), nessuno dei quali detiene una quota di mercato considerevole. Pertanto, il settore alberghiero brasiliano può essere considerato un mercato concorrenziale con un grado di concentrazione piuttosto basso. Un aiuto concesso ad un'impresa su un mercato di questo tipo comporta pertanto un minore rischio di falsare la concorrenza rispetto ad un aiuto concesso ad un'impresa su un mercato fortemente concentrato, dato che è più probabile che i vantaggi vengano trasferiti ai consumatori piuttosto che essere incamerati dalle imprese beneficiarie.

- (29) L'impresa beneficiaria dell'aiuto si trova in una posizione relativamente svantaggiata rispetto ai suoi principali concorrenti dell'UE. Questi detengono una quota di mercato ben più elevata sul mercato brasiliano, godono di una reputazione internazionale e sono presenti sul mercato ormai da diversi anni. Date le loro maggiori dimensioni, essi dispongono di un potere negoziale maggiore nei confronti degli operatori turistici internazionali, il che si traduce in tassi di presenze più elevati e in maggiori profitti, il che permette loro di ridurre il peso relativo dei loro costi con l'attività commerciale.
- (30) L'investimento in questione richiede un livello notevole di contenuto locale, da ottenere in Brasile, e non comporta il trasferimento di attività dal Portogallo al Brasile. Per tale ragione, non si prevede che l'aiuto abbia un impatto negativo sull'attività economica o sull'occupazione in Portogallo.

⁽¹¹⁾ Norma n. 12, allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000.

⁽¹²⁾ Norma n. 12, punto 3, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000.

⁽¹³⁾ Fonte: ABIH Nacional — Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, «Estatísticas sobre a indústria hoteleira nacional», 22 febbraio 2001.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota 13.

- (31) Per le ragioni di cui ai precedenti considerando da 25 a 30, la Commissione ritiene poco probabile che l'aiuto abbia un significativo impatto diretto sulle condizioni degli scambi tra Stati membri. A questo proposito, la Commissione osserva inoltre che non le sono pervenute osservazioni da parte dei terzi interessati.

Contributo dell'aiuto allo sviluppo del settore del turismo in Portogallo

- (32) Il turismo è uno dei più importanti settori d'attività dell'economia portoghese. Attualmente esso rappresenta circa l'8 % del PIL e occupa direttamente e indirettamente circa 500 000 addetti. Si tratta pertanto di un settore prioritario per il Portogallo al fine di promuovere la coesione. Questo effetto di coesione è stato spesso riconosciuto dalle istituzioni dell'UE. Nella risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 sul futuro del turismo europeo ⁽¹⁵⁾ si legge che «[i]l turismo (...) contribuisce ampiamente al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel processo di Lisbona e di Cardiff e alla realizzazione di un vero mercato interno dei servizi. Esso favorisce un alto livello di occupazione e di benessere sociale, una crescita sostenibile, una migliore qualità di vita e l'integrazione europea, e così la coesione sociale ed economica, contribuendo notevolmente agli obiettivi della convergenza». La stessa risoluzione sottolinea che «poiché il turismo in Europa è costituito principalmente di piccole e medie imprese (PMI), è essenziale che l'industria del turismo abbia un migliore accesso agli strumenti, entro il quadro dell'UE, che consentono di accrescere i loro risultati economici e di potenziarne la competitività (...)». Il settore del turismo è caratterizzato da forti legami verticali e orizzontali con altri settori economici. Il suo sviluppo promuove pertanto lo sviluppo dell'economia nel suo complesso.

- (33) L'aiuto avrà l'effetto di rafforzare la posizione a lungo termine di un operatore portoghese del settore del turismo e gli consentirà di ampliare e diversificare la gamma di prodotti offerti, accrescendo in tal modo le sue potenzialità economiche.

- (34) È probabile che il rafforzamento della posizione finanziaria dell'impresa beneficiaria favorisca principalmente il settore del turismo portoghese, e questo per le seguenti ragioni:

- a) l'impresa madre dell'impresa beneficiaria concentra la maggior parte delle proprie attività in Portogallo, dove possiede attualmente 14 hotel sparsi in tutto il paese. Si tratta, in questo caso, della sua prima esperienza di internazionalizzazione. La sua strategia in materia di investimenti privilegia il Portogallo, dove ha aperto tre nuovi hotel nel 2002 e dove altri due

sono in costruzione. Sembra pertanto probabile che, in caso di successo, il progetto determinerà una maggiore capacità di investimento dell'impresa sul mercato del turismo portoghese;

- b) il settore del turismo in Portogallo è dominato dalla presenza di PMI, che rappresentano il 95 % del mercato. Date le loro dimensioni economiche modeste e il loro fatturato ridotto, le imprese portoghesi del settore hanno un'esperienza molto limitata in materia di internazionalizzazione e tendono a concentrare le loro attività in Portogallo. Si può quindi ragionevolmente presumere che il progetto in oggetto sarà di esempio agli altri operatori del mercato del turismo portoghese per quanto riguarda la redditività e la sostenibilità di progetti di investimento all'estero;
- c) sebbene l'investimento abbia avuto un impatto molto limitato in termini di creazione diretta di posti di lavoro in Portogallo, a beneficiare della realizzazione del progetto sono state anche le imprese portoghesi che lo hanno coordinato, ne hanno controllato l'attuazione e hanno fornito i materiali e le installazioni;
- d) la controllata brasiliana corrisponde all'impresa madre portoghese una commissione di gestione per i servizi da questa prestati; in tal modo essa accresce il suo fatturato e influisce in modo positivo sulle entrate fiscali dello Stato;
- e) secondo le autorità portoghesi, i flussi di cassa positivi generati dall'impresa brasiliana saranno trasferiti in Portogallo, innanzitutto per rimborsare il debito residuo contratto da Vila Galé Cintra per finanziare parte della costruzione e del rinnovamento dell'hotel. Una volta estinto il debito in questione, i proventi realizzati in Brasile potranno essere reinvestiti in Portogallo, in funzione della strategia dell'impresa.

- (35) Per le ragioni di cui ai precedenti considerando da 32 a 34, è possibile ritenere che l'aiuto abbia un impatto positivo sul settore del turismo in Portogallo ed un effetto ugualmente positivo in termini di coesione.

Effetto incentivante dell'aiuto

- (36) Il caso in esame rappresenta la prima esperienza di internazionalizzazione dell'impresa beneficiaria. Neanche i suoi azionisti dispongono di una certa esperienza nel campo degli investimenti all'estero nel settore del turismo. Come menzionato in precedenza, le imprese partecipanti all'investimento sono piccoli operatori sui mercati rispettivi. Il costo dell'investimento è pari al 12 % del totale dei loro bilanci annuali combinati (valori del 1999). Il progetto comporta pertanto un rischio considerevole per la situazione finanziaria delle imprese partecipanti.

- (37) Per i potenziali investitori il mercato brasiliano presenta una serie di difficoltà considerevoli. Innanzitutto, vi è l'estrema volatilità del tasso di cambio della valuta nazionale. In secondo luogo, la recente crisi economica e

⁽¹⁵⁾ GU C 135 del 6.6.2002, pag. 1.

finanziaria in Argentina ha determinato una certa instabilità sui mercati brasiliani dei capitali. In terzo luogo, vi sono alcune difficoltà burocratiche legate principalmente al trasferimento di fondi verso il Brasile, operazioni sottoposte al controllo della Banca centrale.

- (38) Nonostante non sia una PMI ai sensi della definizione comunitaria, l'impresa beneficiaria incontra difficoltà analoghe nella realizzazione di questo tipo di investimento, data la sua mancanza di esperienza in materia di internazionalizzazione, la sua quota di mercato ridotta, l'entità consistente dell'investimento in rapporto alla sua situazione finanziaria e i problemi specifici del paese che rendono difficile l'ingresso sul mercato.
- (39) Le autorità portoghesi hanno dichiarato che la domanda di aiuto è stata presentata prima dell'avvio dell'investimento, per quanto l'investimento sia stato realizzato senza alcun aiuto. I regimi di aiuto nel quadro dei quali è stata presentata la domanda individuale (N 667/1999 e N 96/1999) prevedono che la domanda di aiuto venga presentata prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti. Nel caso in esame, quest'obbligo, che è conforme al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁶⁾, è stato rispettato. Il fatto che il beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento pubblico prima dell'avvio dell'investimento costituisce la prova dell'esistenza del necessario effetto incentivante.
- (40) Per le ragioni di cui ai precedenti considerando da 36 a 39, e considerato che l'investimento rappresenta la prima esperienza di internazionalizzazione di un'impresa relativamente piccola in un mercato estero alquanto volatile (Brasile), è possibile ritenere che l'aiuto abbia un effetto incentivante, in quanto compenserà l'impresa beneficiaria del rischio finanziario supplementare legato all'investimento in un mercato nuovo e rischioso.

V. CONCLUSIONI

- (41) La Commissione è quindi giunta alla conclusione che l'aiuto proposto in favore di Vila Galé — Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA a sostegno di un investimento diretto contribuisce allo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri, ed è pertanto compatibile con il mercato comune, a condizione che non sia cofinanziato mediante fondi comunitari del Fondo europeo di sviluppo regionale.
- (42) La concessione da parte del Portogallo di un aiuto in favore di Vila Galé — Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA sotto forma di un prestito agevolato e

di un credito d'imposta può pertanto essere autorizzata, a condizione che non vengano utilizzati fondi comunitari.

- (43) La Commissione non intende considerare la presente decisione come la base per la sua politica futura in materia di investimenti esteri diretti. La Commissione ritiene di norma che gli aiuti agli investimenti a favore di grandi imprese per progetti di investimenti esteri diretti siano incompatibili con il mercato comune, fatto salvo qualora sia provato che un progetto contribuisce allo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi intracomunitari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale il Portogallo intende dare esecuzione in favore di Vila Galé — Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA, sotto forma di un prestito agevolato e di un credito d'imposta in relazione ad investimenti esteri diretti in Brasile è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, di detto accordo, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Il prestito agevolato e il credito d'imposta che saranno accordati a Vila Galé — Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA devono essere finanziati esclusivamente mediante fondi pubblici nazionali. Le misure non possono essere cofinanziate mediante fondi comunitari del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, il Portogallo informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁶⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.